

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO LACCHINI****Novità 2023 per l'agricoltura***Le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2023 per il settore agricolo.*

La **L. 29.12.2022, n. 197** (legge di Bilancio 2023) coinvolge anche il comparto agricolo, prevedendo conferme e novità. Come noto, la parte più consistente delle risorse è stata riservata al contenimento dei costi energetici il cui peso, sommato ad un'inflazione a doppia cifra, minaccia il sistema economico del nostro Paese, per il quale è comunque prevista una sensibile frenata nel 2023.

Di seguito la sintesi delle principali novità che coinvolgono il comparto.

Esenzione Irpef - Prorogata anche al 2023 l'esenzione Irpef dei **redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali** iscritti alla previdenza agricola. L'esenzione Irpef è già stata applicata negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Anche per l'anno 2023, quindi, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1 D.Lgs. 99/2004), iscritti nella previdenza agricola, non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef e delle relative addizionali. Come per il passato, l'esenzione spetta alle **persone fisiche**, compresi i soci di società semplice. Invece, non ne fruiranno i soci di società agricole come le Snc, Sas e Srl trasparenti che hanno optato per la tassazione catastale (art. 1, c. 1093 L. 296/2006). Infatti, per queste società il reddito prodotto ha sempre natura di reddito di impresa anche se hanno optato per essere tassate sulla base del reddito agrario; quindi, non possono fruire dell'esenzione (Agenzia delle Entrate, circolare 7.04.2017, n. 8, paragrafo 9).

Percentuali di compensazione - Le percentuali di compensazione Iva applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina (compreso il genere bufalo) e suina **non sono state confermate**. Pertanto, si ritorna al passato. Sarà necessario verificare se nelle prossime settimane arriverà un decreto che le riproporrà.

Esonero contributivo - Per gli imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti di **età inferiore ai 40 anni** che si iscrivono nel periodo 1.01.2023-31.12.2023, è confermato lo sgravio sui contributi pensionistici dei successivi **24 mesi** con la sola esclusione della quota dovuta per gli infortuni sul lavoro, in quanto riguarda i contributi per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti (IVS).

Crediti d'imposta per gasolio e benzina acquistati nel primo trimestre 2023 - E' stato confermato il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al **20% della spesa sostenuta** per l'acquisto di gasolio e benzina, per la trazione dei mezzi utilizzati, effettuato nel 1° trimestre solare dell'anno 2023.

Tale agevolazione è estesa per lo stesso periodo anche alla spesa sostenuta dalle imprese che esercitano attività agricola e della pesca per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il **riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali**. Il credito per gasolio e benzina, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto e al netto dell'Iva relative agli acquisti del 1° trimestre 2023, potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2023 oppure ceduto a terzi, ma solo per l'intero valore.

Lavoro occasionale agricolo - Per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali del settore primario, si introduce un **nuovo contratto di lavoro occasionale** agricolo a tempo determinato. Tale misura consentirà alle imprese agricole di utilizzare le prestazioni occasionali entro un massimo di **45 giornate lavorative** annue per ciascun lavoratore.

Rivalutazione valori di acquisto dei terreni e partecipazioni - Viene riproposta la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli posseduti al 1.01.2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, a fronte del versamento di un' **imposta sostitutiva del 16%** (la precedente rivalutazione prevedeva un'aliquota pari al 14%). La rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni è stata estesa anche a quelle negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023. Anche in tal caso l'imposta sostitutiva sale al 16%.